



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DETERMINAZIONE SISMA

Numero 40 Del 15-04-2019

Reg. generale 61

Oggetto:	EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 10/05/2018. ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO AGIBILITÀ E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA VILLA STORICA "CAPUANI – CELOMMI".
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 4 del 04.01.2019 R.G. n. 4 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 – bis del D.L. n. 189/2016 con affidamento all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" per l'affidamento della Progettazione Definitiva/Esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, liquidazione, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dell'intervento di ripristino dell'agibilità e miglioramento sismico della villa storica "Capuani – Celommi" – inserito nel programma di cui all'Ordinanza N. 56/2018;
- in data 07/01/2019 è stata pubblicata sul profilo del Comune un'Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico in premessa;
- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 13:00 del giorno 21.01.2019;
- con nota del 23.01.2019 prot. n. 619 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha segnalato un vizio di legittimità sulla procedura in corso;

Considerato che:

- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (CdS – sez VI, 6 maggio 2013, n. 2418); in tali circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio di procedimento, come disposto dall'art.13, primo comma, legge 241/1990 (CdS, Sezione 3, Sent. 1.8.2011, n.4554);
- sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'indagine di mercato e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

- il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative in corso, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;
- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

Atteso pertanto che sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso doveva comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto opportuno procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto, mediante annullamento dell'avviso di indagine di mercato allegato alla determinazione dirigenziale n. 4 del 04.01.2019, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere la procedura in corso;

Visti gli artt. 21 octies (annullabilità del procedimento) e 21 nonies (annullamento d'ufficio) della legge 241/1990 e s.m.i.;

Dato atto che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;

Visti:

- L. 241/90
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di approvare la narrativa in premessa la quale è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente determinato;
- 2) di disporre in via di autotutela l'annullamento della procedura negoziata di affidamento incarico progettazione relativo all'intervento di ripristino agibilità e miglioramento sismico della villa storica "Capuani – Celommi" in corso, avviata con determinazione a contrarre n. 4 del 04.01.2019 R.G. n. 4, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura di gara;
- 3) di informare, mediante opportuno avviso da pubblicare sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente "*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura attivi*", che la predetta procedura è stata annullata e che verrà indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Bilanzola Raniero

La presente Determinazione:

[] Anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

[] Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'Art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

[] Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

[] Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

[] La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle determinazioni, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

[] A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del Servizio è il Sig. Bilanzola Raniero al quale possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861 – 554727)

Torricella Sicura, lì 15-04-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Bilanzola Raniero

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

ACCERTATO

[] La disponibilità effettiva esistente nello stanziamento di spesa;

[] Lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa ai sensi del c.5° dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Torricella Sicura, lì.....

Il Resp. Del Servizio Econ/Finanziario
F.to (Di Medoro Giacomino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 15-04-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, lì 15-04-2019

Il Resp. dell'Area Amministrativa
F.to Di Medoro Giacomino
